

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1 – È costituita l'Associazione di volontariato Ecosol

1.1- L'operato e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

Articolo 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Fidenza.

Articolo 3 – Finalità

3.1- L'Associazione è aconfessionale ed apartitica ed è costituita al fine di svolgere attività di utilità e solidarietà sociale a favore di terzi o di associati, nel pieno rispetto delle libertà e dignità delle persone beneficiarie. L'Associazione non persegue fini di lucro

Considerando che:

3.2 - Denominatore comune dell'Associazione è il credere che ogni famiglia e ogni persona abbiano delle ricchezze e delle potenzialità intrinseche che, se ricercate, comprese, elaborate ed espresse, diventano un potenziale di realizzazione in termini di disponibilità umana e sociale verso gli altri e di felicità per sé.

3.3 - La medesima convinzione è relativa all'intera famiglia umana presente nel mondo: la solidarietà tra gli uomini e le donne che abitano oggi il pianeta e quella tra le generazioni, tra chi vive oggi e chi abiterà il mondo futuro, dovrebbero avere le stesse connotazioni del microcosmo familiare di fraternità, cura genitoriale e trasmissione di esperienze.

3.4 - La difficoltà maggiore nei processi di inclusione è causato da una non conoscenza che genera paura.

L'Associazione nasce allo scopo di:

- sostenere processi di autonomia
- diffondere una cultura di inclusione sociale
- favorire il protagonismo delle persone

In particolare l'Associazione si pone i seguenti obiettivi:

- 1) dialogare con le pubbliche amministrazioni, istituzioni e privati nella ricerca di progetti di inclusione per tutti i soggetti deboli;
- 2) costituirsi come una delle entità che possano diventare riferimento per le pubbliche amministrazioni e per privati nelle politiche a favore delle persone con difficoltà;

3)	gestire uno o più appartamenti destinati dai proprietari ad uso sociale, tra cui, quello collocato all'interno del condominio "Ecosol" in Fidenza;
4)	ricercare finanziamenti per l'utilizzazione degli appartamenti in questione;
5)	essere interfaccia tra: <ul style="list-style-type: none">– i condomini degli edifici in cui sono ubicati gli appartamenti in questione;– le persone che abitano l'appartamento;– il proprietario dell'appartamento;– tutti i soggetti coinvolti nel progetto di accoglienza;
6)	promuovere processi di "buon vicinato";
7)	prestare particolare attenzione ad individuare, anche in relazione con il Servizio Pubblico, situazioni di persone che, pur richiedendo attenzione e sostegno, siano in grado di intrattenere relazioni positive con i condomini;
8)	organizzare, prima della stipula di nuovi contratti, incontri con i condomini;
9)	stipulare convenzioni con i soggetti proponenti, atte a finanziare contratti d'affitto con i proprietari degli appartamenti;
10)	prodigarsi affinché i proprietari abbiano sempre gli appartamenti sotto contratto;
11)	costruire relazioni di buon vicinato e di legame con il quartiere ed il territorio;
12)	realizzare attività, anche ricreative, aperte alla cittadinanza;
13)	attuare un programma di diffusione delle informazioni dirette ai propri associati e/o alla cittadinanza;
14)	programmare iniziative culturali.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con gli utili di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) utili derivanti da iniziative proprie o dalla partecipazione a iniziative altrui;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare le attività.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun compenso può essere attribuito a coloro che ricoprono cariche associative o eseguono, per conto dell'Associazione, prestazioni inerenti alle finalità della Associazione stessa.

Articolo 5 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta (60) giorni dalla fine dell'esercizio finanziario sono predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consultivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Articolo 6 - Sono soci le persone la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso.

Articolo 7 – L'Assemblea dei soci , eventualmente su proposta del Consiglio direttivo, stabilisce l'entità delle quote annuali di associazione.

Possono essere stabilite quote diverse di associazione per particolari soggetti.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 8 - La qualità di socio si perde per morte, dimissioni e reiterata morosità nel pagamento delle quote associative.

Le dimissioni sono presentate in forma scritta al Consiglio direttivo, il quale ne prende atto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata di tre (3) anni. L'Assemblea dei soci ha pure facoltà di ampliamento del numero di componenti del Consiglio direttivo.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima riunione successiva, chiedendone la convalida all'Assemblea dei soci nella prima adunanza successiva.

Articolo 10 - Il Consiglio direttivo nomina, nel proprio ambito, un Presidente e un Vicepresidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo.

Articolo 11 - Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, una volta all'anno per deliberare in ordine all'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 12 - Il Consiglio direttivo opera ed attua gli indirizzi generali approvati dalla Assemblea. In tali limiti, il Consiglio direttivo è investito dei poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Articolo 13 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente esercita i poteri conferiti dallo statuto al Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

ASSEMBLEE

Articolo 14 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro il 28 Febbraio, mediante comunicazione scritta

diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione è fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea dei soci può essere convocata ogni volta che il Consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata qualora ne faccia richiesta un decimo dei soci, ai termini dell'articolo 20, codice civile.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata a Fidenza, anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 15 - L'Assemblea dei soci delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e il collegio dei revisori, se necessario, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto le è stato demandato dallo statuto o dalla legge.

Articolo 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale della Associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio direttivo e ai quali non sia già stata conferita altra delega.

L'Assemblea può ammettere ad assistere alle proprie adunanze persone che non siano soci.

Articolo 17 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, nomina un proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea dei soci nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea dei soci constatare il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe.

Delle adunanze dell'Assemblea dei soci sono redatti, su apposito libro, i relativi verbali, sottoscritti dal segretario e dal presidente.

Articolo 18 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21, codice civile.

SCIoglimento

Articolo 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi uguali o analoghe finalità.